



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIOVANARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2008

Disposizione in materia di garanzia sovrana dello Stato
sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni,
lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione dei crediti per le imprese italiane nei confronti della Libia si protrae da decenni ed è doveroso che lo Stato italiano se ne faccia carico rispettando i dettami dell'articolo 35 della Carta costituzionale. Infatti tali crediti non sono derivati da rischio d'impresa ma da un contenzioso ancora in essere tra lo Stato libico e quello italiano per pretestuose richieste dei danni di guerra e del periodo coloniale. Si tratta, quindi, di una questione puramente politica tra i due Stati. Quanto previsto dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale, che sancisce la tutela del lavoro italiano nel mondo da parte dello Stato, non può essere interpretato come facilitazione dei rapporti fra le imprese che hanno operato in Libia e lo Stato libico ma come difesa e salvaguardia dei diritti acquisiti.

Nella passata legislatura furono presentati in Senato tre disegni di legge e precisamente il n. 934, a firma del senatore Benvenuto, cui aggiunsero la firma esponenti di Rifondazione comunista, DS e Margherita, il n. 1116, primo firmatario il senatore Eufemi e cofirmatari esponenti di Lega Nord, UDC, Forza Italia ed AN, e per ultimo il n. 1284, a firma del senatore Costa.

Tali disegni di legge furono esaminati dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro),

presso la quale sono state audite le maggiori associazioni rappresentative dei creditori della Libia, quali AIRIL, Confindustria, ANCE, giungendo all'unificazione dei tre disegni di legge in un unico testo. Si era in attesa dell'audizione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per la copertura finanziaria quando, purtroppo, la caduta del Governo portò alla conclusione anticipata della legislatura.

Vi è stata un'offerta da parte del Governo libico di 313 milioni di euro per la chiusura forfetaria del contenzioso, in presenza di un accertamento effettuato dal Ministero degli affari esteri in collaborazione con l'UBAE (Banca arabo italiana) di circa 650 milioni di euro per la sola sorta capitale degli anni '80 e senza tener conto delle sentenze definitive delle corti libiche, italiane ed internazionali che riconoscevano il credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi. Tale offerta fu respinta dalle associazioni in quanto ritenuta insufficiente.

L'obbligo morale ed il senso dello Stato di diritto e del rispetto della Carta costituzionale impongono di riproporre al vostro esame il citato testo unificato predisposto dalla 6ª Commissione nella passata legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Garanzia sovrana dello Stato)

1. Lo Stato italiano, a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi, concede una garanzia sovrana nel limite massimo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzato allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Ai benefici della presente legge accedono i cittadini, gli enti e le società italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri e altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche.

2. Ai benefici di cui al comma 1 accedono anche le società estere, esclusivamente per la percentuale di quote o azioni possedute da cittadini italiani.

Art. 3.

(Accertamento dei crediti)

1. Una commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri ed eventualmente integrata a cura del creditore istante.

2. I crediti originari, anche se espressi in altre valute, sono riportati alla lira italiana al tasso di cambio indicato dal bollettino ufficiale dell'Ufficio italiano dei cambi alla data di insorgenza del credito, e da questa convertiti in euro.

3. La quantificazione dei crediti deve includere la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali previsti in sentenze e lodi arbitrali internazionali, oppure, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati alla data di insorgenza del credito sino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.

Art. 4.

(Commissione paritetica)

1. La commissione paritetica, di cui all'articolo 3, comma 1, è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima convocazione partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Associazione italiana per i rapporti italo - libici (AIRIL).

2. La commissione è composta da:

a) un magistrato della Corte di cassazione con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la commissione, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con le associazioni di cui al comma 1;

b) un dirigente del Ministero delle economia e delle finanze designato dal Ministro delle economia e delle finanze;

c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro della economia e delle finanze;

d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;

e) tre rappresentanti designati, singolarmente, dalle associazioni di cui al comma 1.

3. I rappresentanti delle associazioni possono farsi assistere nelle riunioni della commissione da consulenti tecnici di propria fiducia nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

4. Per ciascun componente effettivo della commissione è designato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.

5. I componenti della commissione restano in carica per tutta la durata della commissione medesima. Per le funzioni di segretario la commissione si avvale di funzionari del Ministero delle economia e delle finanze.

6. Il presidente della commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno e nominando i relatori per ciascuna pratica.

7. I lavori della commissione devono terminare entro due anni dall'insediamento.

8. La commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza

semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

9. Il verbale delle sedute della commissione è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Le deliberazioni della commissione hanno valore vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

Art. 5.

(Procedure e presentazione delle domande)

1. I soggetti che intendono accedere ai benefici di cui alla presente legge possono presentare domanda al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, indicando da quale associazione, tra quelle previste dall'articolo 4, intendono essere rappresentati. Eventuali documenti attestanti l'insorgenza del credito dovranno essere allegati alla domanda.

2. La commissione paritetica di cui all'articolo 4, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la documentazione in suo possesso, da trasmettere entro trenta giorni.

3. Il presidente della commissione paritetica decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

4. Il presidente della commissione paritetica, su richiesta di un componente della commissione stessa, può disporre l'audizione del titolare del credito.

5. Il presidente della commissione paritetica trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di svolgimento di ciascuna seduta della commissione medesima, i verbali delle sedute stesse, dai quali risultano gli accertamenti e le quantificazioni di ciascun credito.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla ricezione

della comunicazione di cui al comma 5, rilascia al titolare del credito la garanzia sovrana dello Stato di cui all'articolo 1, per l'importo ad esso riconosciuto dalla commissione.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni dal 2011 al 2015 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

